

Schema

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA MEDIANTE TRENINO TURISTICO SU RUOTE

L'anno duemilaventisei, il giorno ____ (____) del mese di ____, alle ore ____, nella residenza municipale della città di Arco.

Avanti a me Giorgio Osele, Segretario Generale del Comune di Arco, autorizzato per legge, ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, a ricevere gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- _____, dirigente dell'area ____ del Comune di Arco, domiciliato per la carica presso il municipio di Arco, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI ARCO, ente pubblico con sede ad Arco in Piazza III Novembre n. 3, codice fiscale 00249830225, in forza dell'art. 41 dello Statuto comunale.
- _____, nato a ____ il ____, residente a ____ in via ____ n. ____, codice fiscale _____, che interviene nel presente atto in qualità di ____ della società ____ con sede in ____, Via ____ n. ____, partita IVA _____, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ____ al n. ____.

I comparenti, della cui identità e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo, mi invitano a far risultare quanto essi vanno qui convenendo e stipulando.

Premesse:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 di data 31/03/2010 è stato istituito il servizio pubblico di linea con trenino turistico su ruote;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 di data 25/08/2026 sono stati modificati i percorsi n. 1 e 2;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 di data 25/08/2026 sono state approvate le condizioni generali di servizio, da porre a base di gara per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico di linea con trenino turistico su ruote;
- con determinazione del Dirigente dell'area Segreteria Generale n. ____ di data ____/09/2026 è stato approvato l'avviso di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico di linea con trenino turistico su ruote, nonché lo schema di contratto e relativi allegati;
- con la medesima determinazione è stata indetta l'asta pubblica per il giorno ____ alle ore ____ al piano terra della palazzina degli uffici tecnici ad Arco in Via S. Pietro n. 1;
- l'avviso è stato pubblicato all'albo telematico del Comune per almeno ____ giorni a decorrere dal ____ e pubblicato sul sito internet del Comune e, per estratto, su almeno un quotidiano locale;
- con verbale di aggiudicazione di data ____/2026 è stato dichiarato aggiudicatario del servizio il sig. _____, nato ____ il ____ che ha formulato la seguente offerta:
importo complessivo riferito alle tre annualità, di euro _____ al netto di eventuali oneri fiscali (prezzo a base d'asta di euro 500,00= al netto di eventuali oneri fiscali);
- con nota di data ____ è stato comunicato a tutti i partecipanti l'esito della gara e l'aggiudicazione al vincitore sig. ____;

ART. 1 – Oggetto.

Il Comune di Arco, come sopra rappresentato, concede al sig. _____, titolare della ditta ____ con sede a ____ in Via ____, p. IVA _____, di seguito denominato concessionario, che accetta ed assume il servizio di trasporto pubblico di linea mediante l'utilizzo di un trenino turistico su ruote, durante i periodi e per i percorsi indicati al successivo art. 2.

ART. 2 – Periodo di attivazione del servizio, percorsi e orari.

Il periodo di concessione è comprensivo di tre annualità e decorre dalla data di inizio del mercato tipico natalizio edizione 2026-2027, 2027-2028 e fino al termine dell'edizione 2028-2029. È prevista la possibilità di proroga per ulteriori due anni/stagioni (edizioni mercato tipico 2029-2030 e 2030-2031), alle medesime condizioni e fatta salva la rivalutazione del canone secondo le variazioni

dell'indice ISTAT intervenute nel primo triennio (riferimento mese di novembre), con arrotondamento dell'importo per eccesso alla decina di euro superiore. L'opzione di proroga dovrà essere esercitata dal concessionario, mediante comunicazione scritta da inviare all'amministrazione almeno tre mesi prima del termine di scadenza contrattuale. Il Comune si riserva di accogliere l'istanza dando riscontro scritto al concessionario almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale (gennaio 2028).

Si precisa che il mercato tipico natalizio ha durata indicativamente dalla metà del mese di novembre e fino al 6 gennaio di ogni anno, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, fatta salva l'apertura in ulteriori giornate, variabili a seconda della distribuzione delle date in base al calendario.

L'orario di svolgimento del mercato tipico è dalle ore 10.00 alle ore 19.00, fatta salva l'apertura in orari diversi in determinate specifiche giornate.

I percorsi n. 1 e 2 sono di seguito descritti ed effettuati a libera scelta del concessionario, a seconda della situazione del traffico veicolare e dell'afflusso di visitatori.

PERCORSO 1	PERCORSO 2
Via Bruno Galas (stazione)	Via Bruno Galas (stazione)
Via S. Pietro	Via Marconi
Via della Cinta	Via Garberie
Via Segantini	Via Cesare Battisti
Via Segantini/Piazza S. Giuseppe (fermata)	Via Porta Scaria
Piazza III novembre	Largo Pina
Via Vergolano	Via S. Bernardino
Largo Pina	Via Stranfora (fermata)
Via Porta Scaria	Via Fossa Grande
Via Cesare Battisti	Largo Pina
Via S. Caterina	Via Porta Scaria
Via Baden Powell	Via Cesare Battisti
Via Roma	Via S. Caterina
Via Marconi	Via Baden Powell
Via Bruno Galas	Via Roma
Largo Sat	Via Marconi
Via Foro Boario	Via Bruno Galas
Via Bruno Galas (stazione)	Largo Sat
	Via Foro Boario
	Via Bruno Galas (stazione)

ART. 3 – Tariffe e incassi.

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di trasporto applicando le seguenti tariffe a carico degli utenti, uguali per tutti i percorsi:

- bambini fino a 3 anni: gratuito
- bambini oltre i 3 anni e adulti: euro 3.00/corsa.

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti verranno introitati dal concessionario.

ART. 4 - Canone di concessione, cauzione e spese contrattuali.

Al Comune è dovuto il canone di concessione offerto in sede di gara in ragione di euro _____ al netto di eventuali oneri fiscali (in lettere euro _____, al netto di eventuali oneri fiscali), per ogni stagione/anno di durata della concessione.

L'importo complessivo sopraindicato dovrà essere versato in rate di pari importo e precisamente:

1° rata euro _____ entro il 30 novembre 2026;

2° rata euro _____ entro il 30 novembre 2027;

3° rata euro _____ entro il 30 novembre 2028.

Il concessionario non potrà per alcun motivo ritardare il pagamento delle rate e non potrà far valere alcuna eccezione od azione, se non dopo il pagamento delle rate scadute.

In caso di ritardo nei pagamenti delle rate, il concessionario dovrà corrispondere i relativi interessi al tasso legale maggiorato di tre punti percentuale.

A garanzia degli obblighi contrattuali e del pagamento del canone, il concessionario ha presentato _____ (secondo le tipologie ammesse all'art. 10 dell'avviso) quale cauzione di euro 5.000,00=,

versati alla “BPER Banca S.p.A.” filiale di Arco in Via S. Caterina, 8/C – IBAN: IT96L0538735320000049598253.

Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 5 – Svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio mediante l'utilizzo di un “trenino” su ruote gommate, con n. 2 rimorchi, immatricolato ad uso terzi quale servizio di linea per trasporto di persone, di cui ha la disponibilità a titolo di ____, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada; il veicolo dovrà essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative.

Il concessionario si impegna inoltre a sottoporre il proprio veicolo alle verifiche periodiche previste dall'art. 6 del D.M. 55/2007.

Il servizio dovrà essere effettuato dal titolare o contitolare o da personale dipendente, purché in possesso di idonea patente di guida della categoria DE (per numero complessivo di passeggeri trasportabili **superiore a 8**), così come stabilito dall'art. 8 del Decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, con esclusione di qualsiasi forma di subappalto.

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento e ad applicare ai propri dipendenti un trattamento minimo retributivo normativo non inferiore a quello risultante dai relativi contratti di categoria.

Il concessionario, nel garantire la sicurezza dei trasportati, si impegna ad adottare tutte le misure per rispettare le modalità di esecuzione del servizio di trasporto urbano turistico oggetto del presente contratto.

Il concessionario, qualora le condizioni di transitabilità delle strade percorse non diano sufficienti garanzie di sicurezza, potrà ritardare o sospendere il servizio di trasporto fino a quando non siano ripristinate le normali condizioni di transitabilità, dandone contestuale avviso all'Amministrazione comunale.

Il concessionario favorirà in ogni momento il controllo in ordine alla regolarità del servizio di trasporto effettuato dai dipendenti autorizzati dal Comune, per osservarne il rispetto degli obblighi contrattuali e delle ulteriori disposizioni di servizio impartite.

Il concessionario consegna al Comune di Arco, in sede di stipula del presente contratto, la seguente documentazione:

- copia della carta di circolazione, o idoneo documento sostitutivo, del veicolo impiegato per detto servizio;
- patente di guida della categoria DE (per numero complessivo di passeggeri trasportabili **superiore a 8**), così come stabilito dall'art. 8 del Decreto del Ministero dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55, del titolare e/o del personale dipendente adibito alla guida;
- polizza assicurativa del mezzo, in regola con le vigenti normative in materia di assicurazione obbligatoria e di circolazione, con massimale entro i limiti di cui alla direttiva 2009/103/CE e s.m.;
- polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO), compresi i trasportati e con i massimali di legge per il veicolo utilizzato per il servizio di trasporto oggetto del presente contratto. Il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi della direttiva 2009/103/CE. Il concessionario si impegna a corrispondere il premio e mantenere valida la polizza, per tutta la durata del presente contratto.

ART. 6 – Responsabilità.

Il concessionario assume in proprio, con effetto liberatorio per il Comune di Arco, ogni responsabilità civile e penale connessa allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico mediante trenino su gomma, per danni a persone e/o cose, causati a terzi, ai passeggeri, ai propri dipendenti/collaboratori o al personale del Comune, derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto di affidamento, anche se determinati da fatto dei propri dipendenti, collaboratori o preposti

Il Comune di Arco è pertanto esonerato da ogni responsabilità, diretta e indiretta, per fatti, atti od omissioni comunque riconducibili alla conduzione del mezzo, all'organizzazione del servizio, alla manutenzione del veicolo e delle relative dotazioni di sicurezza, nonché per qualsiasi evento

dannoso occorso durante il trasporto, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Il concessionario si obbliga a tenere indenne e manlevare il Comune di Arco da qualsiasi pretesa risarcitoria, richiesta di indennizzo, azione giudiziaria o onere economico che dovesse essere avanzato da terzi in conseguenza dello svolgimento del servizio, ivi comprese le spese legali eventualmente sostenute dal Comune per resistere in giudizio.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Comune per interruzioni, sospensioni o modifiche del servizio dovute a cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse, provvedimenti di viabilità o ordinanze di autorità competenti, restando tali eventi a esclusivo rischio del concessionario, salvo l'obbligo del Comune di darne tempestiva comunicazione ove di propria competenza.

ART. 7 - Divieto di cessione.

Il concessionario potrà cedere a terzi il presente contratto trascorsi almeno due anni dalla data della stipula, solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e nel rispetto nelle normative di settore. Qualora l'Amministrazione comunale non formalizzi provvedimento esplicito di diniego alla cessione di cui al precedente comma entro il termine di sessanta (60) giorni dalla richiesta presentata, la stessa si intenderà accolta (silenzio-assenso).

La cessione a terzi della gestione dei servizi di cui al presente contratto, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, comporta l'automatica decadenza del presente contratto, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo art. 8.

ART. 8 – Risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, qualora si verifichi uno dei seguenti inadempimenti,

- interruzione ingiustificata del servizio per oltre un fine settimana;
- violazione degli standard di sicurezza per mancata o inadeguata manutenzione dei mezzi;
- crisi finanziaria o economica che comporti incapacità del concessionario a gestire il servizio;
- il mancato pagamento delle rate del canone alla scadenza prevista, decorsi quindici giorni;
- il mancato reintegro del deposito cauzionale di cui l'Amministrazione si sia avvalsa;
- il ripetuto mancato rispetto delle disposizioni e obbligazioni contenute nel presente contratto, previa formale contestazione da parte dell'Amministrazione comunale;
- perdita di uno dei requisiti necessari ai sensi di legge per l'effettuazione del servizio;
- violazione degli obblighi assunti dal concessionario ai sensi del presente contratto;
- fallimento o liquidazione dell'azienda.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l'Amministrazione comunale dichiara, tramite comunicazione scritta al conduttore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

In ogni evenienza di risoluzione del contratto per colpa del conduttore, l'Amministrazione potrà chiedere il risarcimento per l'eventuale danno economico subito.

ART. 9 – Recesso.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione all'Amministrazione comunale, da inviarsi a mezzo PEC o raccomandata r.r., entro il termine di sei mesi dalla scadenza di ogni annualità.

ART. 10 - Revoca del contratto.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento il presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito all'articolo 2, in caso di esigenze di pubblica utilità senza che il conduttore possa opporsi, vantare titoli o chiedere compensi e risarcimento di danni.

ART. 11 – Contenzioso e penali.

L'Amministrazione comunale provvederà alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente contratto, riservandosi la possibilità di applicare penali, nella misura e con riferimento alle modalità di seguito indicate:

- le inadempienze, ritenute lievi, a qualunque obbligo derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità di euro 150,00= con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del dirigente mediante comunicazione al conduttore;

- per le inadempienze gravi ed in caso di recidiva, il Comune si riserva più severe misure da adottarsi di volta in volta, ovvero il ricorso alla risoluzione del contratto.

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il dirigente dell'area segreteria generale ed il concessionario. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 12 – Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 13 – Richiami normativi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dalla normativa di settore e precisamente dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative, nonché alle norme del codice civile, delle leggi e degli usi in materia.

Art. 14 – Trattamento dati.

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come da informativa contenuta nell'avviso di asta pubblica.

Art. 15 – Disposizioni anticorruzione.

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo conduttore, per il triennio successivo alla cessazione.

Il Comune di Arco, come sopra rappresentato, fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm. intesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune di Arco, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'art. 2 del summenzionato codice di comportamento, ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al conduttore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 16 – Allegati.

Al presente contratto vengono allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1: percorso trenino n. 1.
- Allegato 2: percorso trenino n. 2.

Di quanto precede io Segretario ufficiale rogante, a ciò debitamente richiesto, ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ____ pagine intere a video e parte della pagina ____, dandone lettura alle parti, le quali, visionando gli allegati 1 e 2, confermano l'esattezza, lo dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà e da me riconosciuto conforme con l'ordinamento giuridico, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, mediante l'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 52 bis della L. 19/02/1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

La presente scrittura pubblico-amministrativa viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.-----

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

per IL COMUNE DI ARCO

IL CONCESSIONARIO
